REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

(approvato nella seduta di Consiglio del 14.10.2025)

Indice

Art. 1 - Oggetto 3
Art. 2 - Finalità delle spese di rappresentanza 3
Art. 3 - Soggetti autorizzati 3
Art. 4 - Specificazione delle spese di rappresentanza 3
Art. 5 - Spese di rappresentanza fuori sede 3
Art. 6 - Casi di inammissibilità 4
Art. 7 - Gestione amministrativa e contabile 4
Art. 8 - Disposizioni finali 4

Art. 1 - Oggetto

1 Il presente regolamento disciplina le spese di rappresentanza sostenibili da parte degli Organi dell'Ordine Regionale della Professione di Fisioterapista dell'Umbria, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità ed in attuazione del principio di buon andamento sancito dall'articolo 97 della Costituzione, allo scopo di:

a) garantire il contenimento della spesa;
b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

Art. 2 - Finalità delle spese di rappresentanza

1 Costituiscono spese di rappresentanza tutte le spese derivanti da obblighi di relazione, connesse al perseguimento dei fini istituzionali e dei doveri di ospitalità che consentano di mantenere ed accrescere il prestigio dell'Ordine.

2 Le spese di rappresentanza possono essere legittimamente sostenute nei limiti in cui esse assumono una valenza rappresentativa e risultano necessarie a perseguire le finalità di cui al comma 1.

Art. 3 - Soggetti autorizzati

1 Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza, per conto del Consiglio dell'Ordine, il Presidente, il Vicepresidente ed il Consigliere Tesoriere, oltre ad altri Consiglieri, eventualmente delegati di volta in volta dal Consiglio.

Art. 4 - Specificazione delle spese di rappresentanza

1 Nel rispetto delle finalità di cui al precedente art. 2, sono spese di rappresentanza quelle sostenute per:

a) ospitalità ed offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a soggetti estranei all'Ordine, investiti di cariche pubbliche o rappresentanti di istituzioni, enti, associazioni di alto rilievo sociale, politico, culturale o sportivo;
b) colazioni di lavoro o rinfreschi;
c) cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali, ecc.);
d) stampa di inviti, addobbi e impianti vari, servizi fotografici e di videoregistrazione, trasporti, in occasione di cerimonie ufficiali alle quali partecipino autorità estranee all'Ordine;
e) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, volumi, coppe, omaggi floreali, presenti vari, ecc.), quando derivino da consolidata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi dell'Ordine ed organi di altri Ordini, di amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita;
f) organizzazione di convegni, tavole rotonde, inaugurazioni, o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ordine e dirette ad assicurare il normale e adeguato esito di dette iniziative;
g) necrologi in occasione del decesso di autorità e personalità di rilievo;
h) le spese sostenute in occasione del decesso di iscritti, di loro familiari, o di personalità anche estranee all'Ordine al fine di commemorarne la personalità o l'attività svolta a favore dell'Ordine;
i) le spese sostenute per l'acquisto di targhe, medaglie o oggetti commemorativi in genere da consegnare ad iscritti all'Ordine o dipendenti di esso in cerimonie ufficiali per particolari meriti acquisiti nei confronti dell'Ordine o anzianità di iscrizione o lavoro.

Art. 5 - Spese di rappresentanza fuori sede

1 Ai soggetti di cui all'art. 3 è consentito offrire colazioni ed omaggi anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi, estero compreso, nei limiti della convenienza.

Art. 6 - Casi di inammissibilità

1 Non sono in ogni caso ammesse le colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti Consiglieri e/o dipendenti dell'Ordine.

2 Non è ammessa la colazione di lavoro per i componenti di commissioni di studio dell'Ordine, nonché per i professionisti che eseguono prestazioni retribuite.

Art. 7 - Gestione amministrativa e contabile

1 Il Consiglio può determinare annualmente il limite massimo da stanziare per le spese di rappresentanza.

2 Le spese di rappresentanza sono liquidate e pagate dal Tesoriere previa presentazione del giustificativo di spesa. Il giustificativo di spesa dovrà indicare ogni elemento utile a comprendere la congruità e l'opportunità della spesa stessa.

3 Ciascun atto di spesa in ogni caso non potrà essere superiore all'importo complessivo di euro 1.500,00. Eventuali spese di rappresentanza superiori all'importo di cui sopra dovranno essere autorizzate dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 8 - Disposizioni finali

1 Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle vigenti normative in materia.

2 Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua adozione da parte del Consiglio ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

Perugia, 14.10.2025

Presidente dell'Ordine Ordine Regionale della Professione Sanitaria di Fisioterapista dell'Umbria (OFI Umbria)
Dott.ssa Daniela Gaburri

[redacted]

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lsg. n.39/1993